## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 20 ottobre 2016

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003,

n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione

del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1sexies

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

(Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003)

(GU n.268 del 16-11-2016)

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che

prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede

di Conferenza Stato-Regioni o unificata, dirette a favorire

l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di

posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  ${\tt n}.$ 

380 e in particolare l'art. 4, comma 1-sexies, introdotto dal

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le regioni e le

autonomie locali, in attuazione del principio di leale

collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai

sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o

intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per

l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di

semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 1-sexies dell'art. 4 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che prevede che

```
il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti
prestazionali
degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio
energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati
sopra
citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2
della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Vista l'intesa tra Governo, regioni, province autonome
locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per
semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il
                                                        13
novembre
del 2014, rep. atti n. 143/CU;
 Visto l'Accordo tra Governo, regioni, province autonome e
locali concernente l'istituzione del comitato
interistituzionale,
l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e l'Agenda per
la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di
consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato
13 novembre 2014, rep. atti n. 144/CU, che prevede all'art.
l'istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione;
 Considerato l'obiettivo comune di uniformare e semplificare
regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla
disciplina
vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le
disposizioni
statali e regionali cogenti e auto applicative
incidono
sull'attivita' edilizia e debbano essere predisposti, anche
nelle
tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo
                                                        un
elenco
ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio
nazionale;
 Considerata l'opportunita' che la
                                        disciplina
regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata
insieme di definizioni uniformi e che sia altresi' sviluppata
secondo
le specificita' e le caratteristiche dei territori e nel
rispetto
della piena autonomia locale;
```

```
Considerata l'attivita' del tavolo tecnico per
semplificazione
istituito ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo del
                                                        13
novembre
2014 e, in particolare, i lavori del gruppo di
                                                lavoro dedicato
regolamento edilizio unico, azione 4.6
                                              dell'Agenda
la
semplificazione, coordinati dal Ministero delle infrastrutture
trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica
Presidenza e dai rappresentanti designati dalle regioni e
dall'ANCI,
svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;
 Considerati gli esiti delle consultazioni con
                                                   le
associazioni
imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche
dal
tavolo tecnico nei corso dei lavori di predisposizione della
proposta
di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016;
 Visto lo schema di accordo concernente l'adozione del
regolamento
edilizio-tipo e i relativi allegati, trasmessi dal Ministero
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-
sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
                                                              380
diramati con nota del 15 settembre 2016, prot. CSR 4107 P-
4.23.2.13;
 Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3
ottobre
2016, nel corso della quale il coordinamento tecnico
interregionale
competente in materia di infrastrutture, mobilita' e govemo
territorio, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sul testo
esame, ha esposto le osservazioni e le richieste di
                                                     modifica
allo
schema di
         regolamento edilizio-tipo, contenute
                                                  in
                                                     tre
documenti
consegnati nel corso dell'incontro, che
                                              il
                                                   Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti e Dipartimento per
                                                        la
funzione
pubblica hanno ritenuto in gran parte accoglibili;
 Considerato che l'ANCI, nel corso del citato incontro tecnico
```

del 3

ottobre 2016, nell'esprimere il proprio avviso favorevole allo

schema, ha chiesto di apportare al testo dell'art. 2 alcune

modifiche;

Considerato che in sede tecnica e' stata rilevata l'opportunita' di

procedere, piuttosto che alla definizione di un accordo, alla

conclusione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.

131/2003 ed e' stata quindi valutata l'ipotesi di modificare la

tipologia di atto da sottoporre alla conferenza, mantenendo comunque

immutato il testo e il contenuto delle disposizioni, come riportato

nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR 4339 P-4.23.2.13; Visti i documenti consegnati dalle regioni nel corso del citato

incontro tecnico del 3 ottobre 2016 e diramati nella medesima data

con nota prot. CSR 4339 P-4.23.2.13, nei quali si chiede, tra

l'altro, di introdurre la clausola di salvaguardia per le regioni

statuto speciale e le province autonome, come richiesto anche dalla

Provincia autonoma di Bolzano;

Visto il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti e diramato con nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR

4538 P-4.23.2.13, nel quale si mantiene sia l'opzione dell'accordo

che quella dell'intesa, lasciando alle regioni e agli enti locali la

decisione finale sull'atto da adottare;

Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le

regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento

edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15

del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di sancire

testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del

2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in seduta e

che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (all.

2);

Considerato che l'ANCI ha espresso il proprio avviso favorevole

allo schema, alla luce delle modifiche che sono state introdotte

nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del 14 ottobre

2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1, con particolare riferimento alla

possibilita', per i comuni, di far partire i termini per l'adozione

del regolamento successivamente al recepimento da parte delle

regioni;

Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo

schema di regolamento edilizio-tipo;

#### Sancisce intesa

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di

all'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato:
Art. 1

## Adozione del regolamento edilizio tipo

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' approvato lo schema di'

regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti

le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni

sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte

integrante della presente intesa.

2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema

regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli

essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza

e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale.

3. In conformita' all'art. 2, comma 2, del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

alle finalita' della presente intesa, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2

# Modalita' e termini di attuazione

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della

presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello

schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi

nonche' all'integrazione e modificazione, in conformita' alla

normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni

sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto

recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale

uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono

specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresi',

individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le

definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute

negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria

possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della

corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di

prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce

altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a

centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi

comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili

effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di

costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari

convenzionati).

2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano

ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti

legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di

sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto

dal comma 3.

3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di

recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni

decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i

propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento

edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e

integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo

periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri

regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni

sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,

prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In

caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque

provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e

relativi allegati.

4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la

modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici

vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente

ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.

5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano

vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali

i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione

territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali,

il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e

relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le

modalita' di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.

#### Art. 3

Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni

1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano

realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del regolamento

edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di

tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal

Governo le regioni e l'ANCI.

2. Sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, si

procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i

soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di

regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.

3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano

altresi' all'aggiomamento della raccolta delle disposizioni

sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento e' effettuato

cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria

competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed

e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza

del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano

altresi' a proseguire in modo condiviso attivita' sistematiche

semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia

edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la

semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o

linee guida, uniformita' all'interpretazione e all'attuazione delle

norme vigenti in materia edilizia.

Roma, 20 ottobre 2016

Il Presidente:

Costa

Il segretario: Naddeo